

ARTICOLI RILEVANTI DELLE CGA

a) Art. 1892-1893-1894 C.C.	nella proposal form riportare dichiarazioni veritieri e non reticenti perché possono portare alla perdita totale e/o parziale dell'indennizzo (art 1.delle CGA)
b) In caso di sinistro	se l'Assicurato ha più coperture della stessa natura deve darne comunicazione per iscritto a tutti gli Assicuratori comunicando il nome degli altri Assicuratori -1910 C.C.(Art 2 CGA)
c) Aggravamento di rischio	variazione di attività rispetto a quella dichiarata sulla proposal form -art.1898 C.C. (art.5 CGA)
d) Diminuzione di rischio	variazione di attività rispetto a quella dichiarata sulla proposal form- art 1897 C.C. (art.6 CGA)
e) Obblighi in caso di sinistro	dare avviso entro gg.10 a seguito circostanze previste dall'art. 7 delle CGA
f) Oggetto dell'assicurazione	copertura patrimoniale degli Assicurati per risarcimenti a Terzi-(art. 14 delle CGA)
g) Vincolo di solidarietà – condizione aggiuntiva (su richiesta)	i Sottoscrittori salvaguardano l'Assicurato per indennizzo patrimoniale totale a Terzi per atti compiuti con altri professionisti a seguito sentenza del giudice indipendentemente dalla loro percentuale di responsabilità
h) Massimale di copertura	il massimale di copertura per l'attività ordinaria vale per attività di Sindaco/Rev. amministratore - come previsto al punto B) della esigenza di Garanzia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni fusesse o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso per iscritto agli Assicuratori dell'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascuno il nome degli altri assicuratori (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rate di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di rinnovo calcolate come previsto dal successivo articolo 29, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30^o giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darre avviso scritto anche a mezzo telex, fax, telefax e e-mail, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimenti danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Fante Pubblico).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.) e alla cessazione della copertura assicurativa.

Articolo 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60^o giorno dal pagamento o rilievo dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficienza del recesso stesso, ritiborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Articolo 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Articolo 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere ovunque nel mondo con esclusione di USA e CANADA.

Articolo 13 - Clausola Broker

L'Assicurato/Contrattante, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- 1) ogni comunicazione effettuata al broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata direttamente al Contrattante/Assicurato;
- 2) la comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta direttamente agli Assicuratori.

Articolo 13 bis - CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE - la seguente clausola contiene informazioni importanti - SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

La presente assicurazione è in forma "claims-made": ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura.

Allo scadere del periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettata nessuna richiesta di indennizzo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 14 - Oggetto dell'assegazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili al sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- 1) perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi compresi i clienti, derivanti da errori e omissioni, anche se conseguenti da comportamento gravemente colposo, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di Dottore Commercialista, Reclamista, Perito Commerciale, Consulente del lavoro, Tributarista, Consigliere di Amministrazione, Sindaco di Società e Revisore contabile di Società e/o Enti, Consulente Aziendale e/o fiscale, Elaborazione di Dati Contabili, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;
- 2) danni corporali e danni materiali involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'Albo professionale del relativo Ordine o al registro dei Revisori Contabili o in altri Albi o Registri previsti dalla legge e svolga comunque l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - l'espletamento dell'attività stragiudiziiale di liquidatore di società ed Enti;
 - l'espletamento delle funzioni di "arbitro" in controversie, come previsto dalle norme di legge in materia;
 - l'esercizio dell'attività di gestione contabile e fiscale di aziende e/o Enti svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
 - le sanzioni in genere, le multe, le ammende, inflitte ai propri clienti e/o a terzi per errori ed omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
 - le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore;
 - le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
 - le perdite patrimoniali conseguenti alle richieste di riacquisto che dovessero prevenire per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commesse, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato;
 - l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo quando operano in nome e per conto del Contraente/Assicurato;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
 - l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
 - attività di predisposizione di perizia giurate;
 - attività di fusioni ed acquisizioni;
 - attività di asseverazione;
 - l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato, dall'apposizione del visto di conformità, dall'asseverazione e dalla certificazione tributaria, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
 - la responsabilità civile derivante all'Assicurato per committenza auto ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.;
 - la condizionè, la pulizia e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
- Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi, i rappresentanti legali o aventi causa dell'Assicurato, dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Articolo 15 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata, per ogni singola persona assicurata, fino alla concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con gli scoperti e/o le franchigie, a carico dell'Assicurato, previste in polizza. Gli scoperti e/o le franchigie indicate resteranno comunque a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decaduta del diritto al risarcimento, farli assicurare da altri Assicuratori.

Articolo 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a:

- a) l'esercizio dell'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o di Revisore dei Conti di Società e/o Enti salvo tale estensione non sia specificatamente prevista dalla condizioni di polizza;
- b) a cose altrui deriguenti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto al precedente articolo 14;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- d) emissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
 - e) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società salvo sia richiamata l'estensione alla attività di Sindaco e/o Revisore dei Conti;
 - f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale; asbestos e muffle tossiche;
 - g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
 - h) comportamento doloso dell'Assicurato;
 - i) calunnia, ingiuria, diffamazione commesse direttamente salvo quanto previsto al precedente articolo 14: nonché i danni:
 - j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - m) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- Sono altresì esclusi i sinistri:
- n) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
 - o) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
 - p) per ogni danno o reclamo che abbia origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
 - q) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

Articolo 17 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimenti presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre la data stabilita nella scheda di polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contrattante e/o all'Assicurato stesso. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del presente contratto. Qualora la presente polizza sia la costituzione o sostituzione di precedenti polizze stipulate anche con altri Assicuratori, l'efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza o dalla data della sua decorrenza nel caso la polizza non prevedesse la retroattività, e comunque rinnovata senza soluzione di continuità.

Articolo 18 - Garanzia Postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicurati nei 2 (due) anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione per i casi previsti ai commi n), b) e c) dell'articolo 20, purché afferenti a comportamenti posti in moto dall'Assicurato o da chi per Lui in data anteriore a quella della cessazione ma comunque non anteriori alla data di retroattività indicata nel prospetto riepilogativo. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. Se il contratto è stipulato da un'Associazione di Professionisti o una Società di Professionisti, la garanzia postuma sarà operante nei confronti del singolo Professionista che dovesse cessare dall'Associazione o dalla Società di cui sopra nel caso di cessazione dell'attività, pensionamento o decesso, anche quando il presente contratto resta in vigore. Questa estensione di garanzia non modificherà il limite massimo aggregato attinuo di indennizzo del presente contratto.

Articolo 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Articolo 20 - Cessazione del contratto

Oltre agli altri casi previsti dalla legge il contratto cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività professionale o scioglimento dell'Associazione o della Società;
- c) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dall'attività professionale indicata in polizza, per pensionamento, dimissioni, o altri motivi.

Articolo 21 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota imputata all'Assicurato stesso, salvo che non venga richiamata sul modulo l'estensione di garanzia A) "Vincolo di solidarietà".

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o





amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, di investigazione e accertamento, i costi di giustizia e di soccombenza, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza ed in aggiunta allo stesso massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale previsto in polizza, le spese di cui sopra saranno ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Articolo 23 - Arbitrato

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della richiesta del risarcimento e sull'operatività della presente polizza, si potrà ricorrere ad un arbitrato tribale, ai sensi di legge, composto da tre arbitri uno nominato dall'Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Ordine di appartenenza dell'Assicurato della Circoscrizione ove egli risiede. L'arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Articolo 24 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, e del D.lvo 196/2003 per la tutela dei dati sensibili perché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Articolo 25 - Associazioni professionali - Studi Associati - società - Persone assicurate

Qualora il Contrahente/Assicurato sia una Associazione professionale o uno Studio Associato o una Società, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti a condizione che il relativo fatturato sia dichiarato ai fini del calcolo del premio come prevista dal successivo articolo 29. Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contrahente ed accettazione da parte degli Assicuratori.

Articolo 26 - Servizi EDP

La presente assicurazione copre anche la responsabilità civile della società EDP indicata al punto 2 del "PROSPETTO RIEPILOGATIVO" allegato alla polizza, per fatti, atti od omissioni commessi limitatamente nell'esercizio dell'attività svolta esclusivamente per conto dei clienti dell'Assicurato e a condizione che il costo dei servizi prestati rientri nei compensi dichiarati dal Contrahente della presente polizza. La garanzia si intende prestata fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza.

Articolo 27 - Durata dell'assicurazione

La durata del presente contratto viene stabilita nel "MODULO" che forma parte integrante della polizza con effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel "MODULO" stesso e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta alla data della scadenza indicata nel "MODULO".

Articolo 28 - Calcolo del premio annuo

Nel caso di singoli professionisti, ai fini del calcolo del premio dovrà essere dichiarato l'importo complessivo dei compensi fatturati suddiviso come da prospetto indicato nel questionario che fa parte integrante della polizza.

Qualora il Contrahente/Assicurato sia una Associazione professionale o uno Studio Associato o una Società, il fatturato da dichiarare per il calcolo del premio annuo, dovrà corrispondere alla somma dei compensi fatturati da tutti i professionisti, suddiviso come da prospetto indicato nel questionario che fa parte integrante della polizza.

Al fini del calcolo del premio annuo si conviene quanto segue:

1. alla stipula della polizza, per il calcolo del premio annuo si prenderà a riferimento il fatturato dichiarato dall'Assicurato nell'anno immediatamente precedente a quello della stipula della polizza e come dichiarato e suddiviso nel questionario;
2. al rinnovo di ogni annualità successiva, per il calcolo del premio annuo, sarà preso a riferimento il fatturato realizzato dall'Assicurato nell'anno precedente il rinnovo della copertura come suddiviso nell'apposito questionario di rinnovo che dovrà essere trasmesso dall'Assicurato al Broker.

PER GLI ASSICURATORI
Il Corrispondente dei Lloyd's

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizionali:

1. dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
2. altre assicurazioni
3. pagamento del premio
7. obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
12. estensione territoriale
13. BIS - CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

Norme

14. oggetto dell'assicurazione
15. limiti di indennizzo
16. rischi esclusi
17. inizio e termine delle garanzie - claims-made
18. garanzia postuma
19. persone non considerate terzi
23. arbitrato

II. CONTRAENTE/ASSICURATO

ESTENSIONI DI GARANZIA

Valida solo se espressamente richiamate nel "PROSPETTO RIEPILOGATIVO" delle garanzie prestate allegato al MODULO di polizza.

A) VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale anche per la responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti. In tal caso, gli Assicuratori pertanto risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato fermo restando il diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili.

B) ATTIVITA' DI SINDACO COMPRESO IL CONTROLLO CONTABILE - MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE - FUNZIONE DI AMMINISTRATORE - REVISORE DI CONTI

Sempreché le attività oggetto della presente estensione di garanzia rientrino nel corrispettivo dei compensi dichiarati dal Contraente/Assicurato, la polizza si intende estesa alle perdite cagionate alla Società e Enti Pubblici, loro soci, terzi e/o creditori sociali, per le quali l'Assicurato individualmente o collegialmente è ritenuto responsabile, a condizione che dette perdite derivino dall'espletamento, da parte dell'Assicurato o di un collaboratore, di incarichi assunti in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti che regolano la materia al momento in cui perviene la richiesta di risarcimento all'Assicurato.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie indicati nel "PROSPETTO" delle garanzie allegato al MODULO di polizza ed opererà ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture per lo stesso rischio se esisteriti, altrimenti opererà in prima rischio.



Dall'estensione restano escluse:

- I. Le società che siano state oggetto di procedura liquidativa, fallimentare, amministrazione controllata, ecc. prima della data di effetto della presente polizza, salvo per:
 - incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, ecc.
 - incarichi in società poste in liquidazione volontaria.
- II. Le richieste di risarcimento promosse direttamente od indirettamente contro l'Assicurato da società/Enti in cui lo stesso abbia un interesse finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.)

Forniti restando tutti i termini della presente estensione, s'intendono compresi anche gli incarichi ricoperti presso Banche, Società di Intermediazione Immobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di finanziamento e prestiti che, con riferimento alla data di decorrenza della presente polizza, nell'ultimo bilancio annuale d'esercizio definitivo presentano una perdita netta imposta non superiore al 25% del patrimonio netto.

PER GLI ASSICURATORI

Il Corrispondente dei Lloyd's

IL CONTRAENTE/ASSICURATO





**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA
COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ
CIVILE PROFESSIONALE**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) Nota informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Modulo di proposta.

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA
INFORMATIVA.**

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 novembre 2010

A handwritten signature, appearing to read "S. M.", is located in the bottom right corner of the page.

NOTA INFORMATIVA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	1
1. Informazioni generali	2
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	3
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni	3
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità	3
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3
6. Premi	3
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate	6
8. Diritto di riacquisto	6
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	6
10. Legge applicabile al contratto	4
11. Regime fiscale applicabile al contratto	4
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE SUI RECLAMI	4
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo	4
13. Reclami	4
14. Arbitrato	4

GLOSSARIO**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****MODULO DI PROPOSTA**

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattugliioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

I. Informazioni generali

- a. Lloyd's è una società ("Society") costituita in forza di una legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati, come identificati nella Scheda di Polizza.

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori, conformemente all'articolo 1911 del Codice Civile. Ciascun Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto e non è solidalmente responsabile per la quota di rischio assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Ai fini del presente contratto ciascun membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso), è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di quanto individuato nella Scheda di polizza come rischio assunto complessivamente dal Sindacato, (cosicché il rischio complessivamente assunto dal Sindacato rappresenta la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato, considerati nella loro totalità). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ciascun membro è responsabile solo per la sua quota di rischio e non è responsabile in solido per la quota degli altri membri, né qualsiasi membro è altrettanto responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di rischio assunta da un Assicuratore con riferimento ad uno specifico contratto (o, con riguardo al Sindacato, la somma delle quote di rischio assunte da tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati nella loro totalità) è specificata nella Scheda di Polizza e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accettare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

S. M. 2



- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +3902637881, serviziclienti@lloyds.com e www.lloyds.com.
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° 1.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, avvenuta il 3/01/2008) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 63 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad € 20.451 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di € 14.817 milioni, dai fondi a Bilancio dei membri pari a € 4.366 milioni e da riserve centrali di € 1.267 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2009 era pari a 4.764%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad €3.165 milioni e la somma dei deficit di solvibilità** dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 66 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 78 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2009***.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2009: <http://www.lloyds.com/Lloyds-Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2009/Annual-Report>

** Il deficit di solvibilità significa, con riferimento ad un membro, l'eventuale differenza negativa fra il valore degli "attivi ammessi" detenuti con riguardo ad un membro (dopo la riduzione dell'ammontare che eccede i limiti definiti da ISNPRU 2.1 e senza aver riguardo agli "attivi centrali") e la somma tra le "obbligazioni rilevanti" ed il margine minimo di solvibilità. Si precisa che le definizioni di attivi ammessi, attivi centrali, obbligazioni rilevanti corrispondono alle definizioni di admissible assets, central assets, relevant liabilities, come definite nei Definitions Byelaws. ISNPRU 2.1 è il Prudential sourcebook for Insurers pubblicato dal Financial Services Authority.

*** Tasso di cambio al 31.12.2009: € 1 = £ 0,8881 (fonte: www.bancaditalia.it)

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:

- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da errori e omissioni, anche se conseguenti da comportamento gravemente colposo, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di: Dottore Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale, Consulente del lavoro, Tributarista, Consulente Aziendale e/o fiscale, Elaborazione di Dati Contabili, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;
- danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La presente polizza permette di stipulare le seguenti coperture aggiuntive, valide se richiamate nel Prospetto riepilogativo delle garanzie allegato al Modulo di polizza.

A) Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti. In tale caso, gli Assicuratori pertanto risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato fermo restando il diritto di regresso nei confronti di terzi responsabili.

B) Attività di sindaco compreso il controllo contabile - Membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione - Funzione di amministratore - revisore dei conti.

La polizza si intende estesa alle perdite cagionate alle Società e Enti Pubblici, loro soci, terzi e/o creditori sociali, per le quali l'Assicurato individualmente o collegialmente è ritenuto responsabile.

In caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi, i rappresentanti legali o avvenuti causa dell'Assicurato, dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione purché afferenti a comportamenti posti in atto dall'Assicurato o da chi per Lui in data anteriore a quella della cessazione ma comunque non anteriori alla data di retroattività indicata nel prospetto riepilogativo.

Si rinvia agli articoli 14, 16, 18, 21, 24, 25 e 26 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al contenuto delle Estensioni di garanzia per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Avvertenza:

La garanzia summenzionata è soggetta a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto degli articoli 3, 12 e 13 bis delle Condizioni generali di assicurazione, degli articoli 14, 15, 19, 24 e 26 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale nonché delle Istruzioni di Garanzia per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze:

La presente garanzia è prestata secondo la modalità claims made. Pertanto, la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato per atti negligenti commessi dopo la concordata data di retroattività e per la prima volta notificati agli Assicuratori durante il periodo di validità della copertura. Alla fine del periodo di validità dell'Assicurazione, qualsiasi obbligo degli Assicuratori si estingue e non verrà accettato nessun sinistro. Si rinvia all'articolo 13 bis delle Condizioni generali di assicurazione, nonché agli articoli 16 e 17 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale.



Avvertenza:

La garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiede l'attenzione sul contenuto degli articoli 15, 18 e 26 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale, nonché al punto 4 del Modulo di proposta.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia e massimali:

Massimale:	€ [100]
Richiesta di risarcimento:	€ [110]
Franchigia:	€ [10]
Danno liquidabile:	€ [90]

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.). Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni generali di assicurazione e all'articolo 25 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Si rinvia agli articoli 5 e 6 e delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, c'è indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un caso che può costituire un aggravamento del rischio:

- * nel Periodo di Assicurazione, l'Assicurato – che nel Questionario Proposta aveva indicato l'assenza di incarichi sindacali – assume l'incarico di sindaco o altro analogo incarico presso una o più società.

Di seguito, c'è indicato, a titolo esemplificativo, un caso che può costituire una diminuzione del rischio:

- * nel Periodo di Assicurazione, la quota del fatturato totale annuo dell'Assicurato derivante dallo svolgimento di incarichi di sindaco (o altro analogo incarico) si riduce di oltre il 20% rispetto a quella dichiarata nel Questionario Proposta.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con riferimento ad un periodo assicurativo annuale. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto. Gli Assicurati possono assolvere il pagamento dei premi assicurativi nelle mani degli intermediari (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private);



- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
- Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto di incassare i premi in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Si rinvia all'articolo 28 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'intermediario.

2. Rivalvo

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalvo nei confronti degli Assicurati da parte degli Assicuratori, fatta eccezione per le somme rientrante nelle franchigie e scoperti ed eventualmente pagate a favore di terzi.

3. Diritto di recesso**Avvertenza:**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborseranno la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all'articolo 3 delle Condizioni generali di assicurazione.

In caso di contratto pluriennale, a partire dall'inizio del quinto anno della garanzia, il Contraente e l'Assicurato hanno altresì facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2^o comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primus comma dell'art. 2952 del c.c. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto


Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di tata e le relative imposte applicate.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.



6

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo****Avvertenza:**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex, fax, telefax o e-mail, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico).

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di terminal per la denuncia del sinistro e delle procedure liquidative, si fa riferimento all'articolo 7 delle Condizioni generali di Assicurazione nonché all'articolo 22 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato all'Assicuratore presso il broker del Contratente.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Sarà cura dell'Assicurazione comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente ai:

Ivass

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- * eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

- * i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcune delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione ai cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

L'esponente potrà altresì, conformemente alla procedura FIN - NET, presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK. Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione ai cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di controversia tra Assicurato ed Assicuratori sulla natura della richiesta del risarcimento e sull'operatività della presente polizza, si potrà ricorrere ad un arbitrato finale, ai sensi di legge, composto da tre arbitri uno nominato dall'Assicurato, uno dagli Assicuratori e il terzo nominato dai primi due. Si rinvia all'articolo 23 delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile professionale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

In ogni caso, rimane salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

* * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia del Lloyd's
Enrico Bertagna



8

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AI FASCICOLI INFORMATIVI LLOYD'S

La presente Appendice, che forma parte integrante del Fascicolo Informativo, aggiorna, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010, quanto segue:

NOTA INFORMATIVA

Il paragrafo 2, "Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's" deve intendersi integralmente sostituito con il seguente:

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR. 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2012*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2012:

<http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/financial-results/2012-annual-report>

** Tasso di cambio al 30.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0,8161 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/pinza-e-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

La presente Integrazione al Fascicolo informativo, deve essere consegnata, insieme al Fascicolo Informativo, al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, ove previsto, del modulo di proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo e la presente appendice di aggiornamento.

Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Appendice.



Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Enrico Bertagna.

31/05/13
LSW1699B-12



GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno Indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquisire la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficienza della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Assicuratore: la società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.



**Modulo di PROPOSTA
per l'assicurazione R. C. Professionale del
COMMERCIALISTA**

**PROPOSAL Form
Professional Indemnity Insurance of
"COMMERCIALISTI"**

**Prima di compilare questo modulo,
si leggano le seguenti**

AVVERTENZE IMPORTANTI

- (a) Gli Assicuatori non possono esaminare costruttivamente proposte che abbiano risposte mancanti o insufficienti.
Si prega di rispondere in modo completo ed esauriente ad ogni domanda.
- (b) Alcune domande presuppongono una consultazione con tutti i Professionisti da assicurare ("assicurandi") e richiedono una risposta articolata; si prega di fornirla su foglio separato, datato e firmato.
- (c) Le risposte e le informazioni date costituiscono dichiarazioni su cui si baserà il contratto, se questo sarà stipulato. Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni in veritiero, ingessate o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del rischio possono comportare l'annullamento del contratto o comunque, la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo.
- (d) Il Premio è dovuto con periodicità annuale. Gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuatori sono i seguenti: bonifici bancari/assegni circolari a favore degli Assicuatori e/o degli intermediari espressamente autorizzati in tale qualità. Eventuali frazionamenti del Premio potranno essere concordati di volta in volta tra Assicurato/Contraente e Assicuatori e sono indicati nella Scheda di Polizza.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modificazioni, gli unici mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuatori sono i seguenti: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

- (e) LA SOTTOSCRIZIONE DI QUESTO MODULO NON IMPEGNA NE' IL PROPOSANTE NE' GLI ASSICUATORI A STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSEGURAZIONE

*Before filling in this form,
please read the following*

IMPORTANT INFORMATION

- (a) *Underwriters cannot constructively examine proposals with insufficient or missing answers. Please answer each question in a complete and exhaustive manner.*
- (b) *Some questions entail that all Professionals to be insured ("listed Professionals") be consulted, and require an articulated answer. Please provide your answer on a separate sheet, duly dated and signed.*
- (c) *Answers and Information given hereby shall constitute declarations on which the contract, if it is made, will be based. In accordance with Articles 1892, 1893 e 1894 of the Civil Code, inexact and/or incomplete statement rendered by the individual having authority to do so may lead to the cancellation of the contract or to the total or partial loss of indemnification's rights.*
- (d) *The Premium is due yearly. The only means of payment of the Premium accepted by the Insurers are the following: a) non transferable bank cheques, postal cheques or bankers' drafts, made out or endorsed to the undertaking on whose behalf they are acting or whose contracts are marketed, or specifically to the intermediary in his capacity as such; b) payment orders, other means of bank or mail transfer, or electronic mail systems, where the beneficiary is one of the persons stipulated under a) above.*

- (e) *SIGNING THIS FORM SHALL NOT BIND EITHER THE PROPOSER OR UNDERWRITERS TO MAKE THE INSURANCE CONTRACT.*

La Polizza, se stipulata, sarà basata sul modello di contratto fornito dagli Assicuatori, nella forma "CLAIM MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione quale definito in contratto, e da lui denunciati agli Assicuatori durante lo stesso periodo, in relazione ad errori/omissioni commessi dopo la data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuatori e nessuna denuncia potrà essere accolta. La Polizza offre all'Assicurato l'opportunità di denunciare, durante il periodo di assicurazione, circostanze che possano dare luogo a potenziali reclami. In tal caso gli stessi saranno considerati come denunciati durante il periodo di assicurazione. A fronte di ciò si raccomanda al Proponente di prestare particolare attenzione alle domande concernenti sinistri, circostanze o situazioni pregresse e conosciute, in quanto esse non potranno necessariamente essere oggetto di copertura.

The Policy, if it is made, shall be based on the terms of the Contract Wording provided by Insurers, on a "CLAIM MADE" basis, that is to say, to cover claims first made against the Insured, and duly reported to Underwriters, during the period of insurance as defined in the contract, in relation to acts committed after the agreed retroactive date. On termination of the period of insurance, all obligations of Underwriters will terminate and no notification of claim will be accepted.

During its currency period the Insurance Policy provides the Insured with the opportunity to notify circumstances which could give rise to potential claims. Should this be the case, these would be considered as duly notified during the currency period of the insurance Policy. In the light of this, the Proposer is advised to take particular care in answering questions relating to claims, circumstances or situations known prior to completion of the proposal form as these will necessarily not be covered.



1.1

PROPONENTE

In quale delle tre figure che seguono (A, B, C) rientra il Proponente di questa assicurazione?

- A. Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l'assicurazione soltanto per proprio conto.
- B. Professionista INDIVIDUALE che intende stipulare l'assicurazione per proprio conto e per conto di TUTTI i Professionisti elencati nella voce 2 che segue, che con lui condividono lo studio all'indirizzo sotto indicato.
- C. STUDIO ASSOCIATO che intende stipulare l'assicurazione per conto proprio e per conto di tutti i Professionisti che lo compongono (elencati alla voce 2 che segue).

PROPOSER

Under which of the following three cases (A, B, C) does the Proposer fall?

- A. INDIVIDUAL Professional who wishes to take out insurance for his own benefit only.
- B. INDIVIDUAL Professional who wishes to take out insurance for his own benefit and on behalf of ALL Professionals as listed under Section 2, who share with him the office premises at the address stated below.
- C. PARTNERSHIP which wishes to take out insurance for its own benefit and on behalf of all Professionals (as listed under Section 2) who are members thereof.

Risposta (Answer) :

Inserire A o B o C

1.2

Estremi del Proponente**Details of Proposer**

Nome/Denominazione (Name or Firm Name):

Indirizzo (Address):

Città/Locality (e Provincia)

CAP (Postal Code):
Town/Location (& Province):

Codice Fiscale e/o Partita IVA (Fiscal and/or VAT Code):

Data di Costituzione (Date of Establishment):

2. ASSICURANDI : dettagli di ciascuno, compreso il Proponente se Professionista individuale (figure A o B)
Details of PROFESSIONALS to be insured, including Proposer if Individual Professional (cases A or B)

Titolo Title	Nome e cognome Full Name	Anno Inizio Attività Year of Activity Start	Anno d'Iscrizione all'Albo Year listed on Professional Roll
1			
2			
3			
4			

3.1

SEDI SECONDARIE :

Se lo Studio ha anche sedi secondarie, precisare le località ove ciascuna è situata. Se lo spazio non è sufficiente, provvedere con foglio separato, datato e firmato.

SUBSIDIARY OFFICES:

Please State location of each Subsidiary Office, if any.
If this space is not sufficient, please use a separate sheet, duly dated and signed.

Data di Costituzione (Dates of Establishment):

3.2

LIMMITI TERRITORIALI dell'assicurazione

Considerata l'ubicazione delle sedi secondarie, qual delle seguenti formule (A, B, C) di limiti territoriali è prescelta?

- A. Italia, San Marino, Vaticano.
- B. A, più tutti i Paesi dell'Unione Europea
- C. Tutti i Paesi del mondo ESCLUSI: USA, Canada, e i territori sotto la loro giurisdizione

TERRITORIAL LIMITS

In view of the location(s) of the Subsidiary Office(s), which of the following Territorial Limits formulations (A, B, C) is selected?

- A. Italy, San Marino, Vatican City
- B. All countries of the European Union
- C. All countries in the world, EXCLUDING: USA, Canada, and all territories under their jurisdiction

Risposta (Answer) :

Inserire A o B o C

4.

RISCHI soggetti a PATTUIZIONE espressa**RISKS SUBJECT TO EXPRESS AGREEMENT**


Le attività e funzioni sotto elencate sono escluse dall'assicurazione, salvo espresso patto contrario.

Quali di esse devono essere incluse nell'assicurazione, in quanto esercitate da tutti o da taluno degli assicurandi?

N. B. - Se una casella è lasciata in bianco o reca una risposta diversa da SI, ciò significa che la corrispondente voce è da considerarsi esclusa.

N. B. - A box left blank or with an answer other than SI/YES shall mean that cover for the corresponding risk is not required.

Inserire :

- A1 - Apposizione di "Visto pesante"
"Certified Approval" ("Visto Pesante")
- A2 - Visto di Conformità "Legge 102"
"Certified Approval" (*Law 102*)
- B - Operazioni Societarie
Corporate Transactions
- C - Componente del Collegio Sindacale
Statutory Auditor
- D - Controllo Contabile
"Controllo Contabile"
- E - Determinazione del valore di partecipazioni detenute in società non quotate – *Determination of the value of shares held in unlisted companies*
- F - Liquidatore o curatore fallimentare
Liquidator or Receiver
- G - Amministratore di Condomini
Residential Property Manager
- H - Consulente del lavoro
Labour Law Consultant
- M - Componente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2010
Member of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree no. 231/2010

Unless otherwise agreed, the following activities and functions are excluded from the insurance.

Which of these are carried on by any of the listed Professionals, and are therefore to be covered?

Attività da includere nell'assicurazione? <i>Activity to be covered?</i>	Attività svolta anche nelle sedi secondarie in Italia? <i>Activity also carried on in any Subsidiary in Italy?</i>	Attività svolta anche nelle sedi secondarie all'Esterero? <i>Activity also carried on in any Subsidiary Abroad?</i>
SI o NO	SI o NO	SI o NO

S. M.

5. CLIENTI/COMMITTENTI PARTICOLARI

È ESCLUSA DALL'ASSICURAZIONE LA FUNZIONE DI SINDACO DELLE SOCIETÀ, AZIENDE O IMPRESE SOTTO ELENcate. Se altre prestazioni professionali sono fornite da taluno degli assicurandi, si prega di indicarlo qui di seguito.

SPECIAL CLIENTS/PRINCIPALS

THE FUNCTION OF STATUTORY AUDITOR IN ANY OF THE ENTITIES OR COMPANIES LISTED BELOW IS EXCLUDED FROM THE INSURANCE. If other professional services are provided by any of the listed Professionals, please specify below.

	Inserire :	SI o NO
a)	A società quotate nei mercati finanziari ufficiali	<i>To companies quoted in official stock markets</i>
b)	A aziende di credito o banche	<i>To banking operations</i>
c)	A imprese di assicurazione	<i>To insurance operations</i>
d)	A società finanziarie, qualunque ne sia il tipo	<i>To financial operations, whatever their type</i>
e)	A società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio	<i>To companies seeking funds in the financial markets</i>
f)	A consorzi o altri simili organismi in cui taluna delle sopra indicate società, aziende o imprese partecipi	<i>To consortia and similar ventures in which any of the above mentioned operations or companies is a party</i>
g)	A società di Elaborazione Dati Contabili (EDP), delle quali l'Assicurato sia o meno socio/titolare	<i>To EDP Companies of which the Insured Is not a Shareholder/Owner</i>

Se vi sono risposte affirmative a qualsiasi di queste domande, si prega di fornire dettagli su foglio separato, datato e firmato. In caso di assenza di risposta o di risposta negativa, le attività prestate per le su elencate categorie di Clienti saranno comunque escluse dalle garanzie di polizza, se stipulata.

If the answer to any of these questions is affirmative, please supply details on a separate sheet, duly dated and signed. If no answer is given, or in case of a negative answer, the activities rendered to the listed categories of Clients will be excluded from the Policy, if made.

6. DITTA DI EDP

6.1 Lo Studio si avvale dei servizi di una ditta di EDP?

EDP SERVICE FIRM

Inserire : Does the Office avail itself of the services of an EDP Firm?

SI o NO

6.2 E' confermato che il capitale di tale Ditta, o la quota di maggioranza di esso, appartiene allo Studio o a taluno degli assicurandi ovvero a società o persona in qualsiasi modo connessa allo Studio o assicurando anche come Società con denominazione sociale diversa?

Is it confirmed that the whole or the majority of the capital of such Firm is owned by the Proposer or any of the listed Professionals or by a person or company connected with either of these persons or Separate trading name?

6.3 Se la risposta alle due precedenti domande è affermativa, la Ditta di EDP può essere inclusa tra gli Assicurati, per quanto riguarda i servizi resi allo Studio. Si desidera tale inclusione?

If the previous two answers are affirmative, you may wish to include the EDP Firm among the Insureds, in relation to services provided to your Office. Is this inclusion required?

6.4 In tal caso, trascrivere la denominazione e indirizzo della Ditta:

If so, please state name of Firm

6.5 Il suo domicilio completo:

Its full address

E indicare gli introiti alla voce 7.9 che segue

and state its income under Section 7.9 below



7.1 INTROITI - INCOME

a) Data Chiusura del Bilancio (*Financial Year End Date*) :

Inserire l'ammontare complessivo del cumulo degli introiti, onorari e altre spettanze (al lordo di qualunque spesa, onere, imposta o contributo), percepiti o percepibili dallo Studio e dall'insieme di tutti gli assicurandi (*Incluse parcelle pagate ai sub-appaltatori/Consultenti*) - Please state total amount of combined income, fees and other compensation (gross of any cost, burden, tax or contributions) collected or collectable by both the Office and all listed Professionals (including fees paid to sub-Contractors/Consultants)

b) Area Geografica - *Geographical Area*

Anno	Introiti Lordi	Italia	Estero
2010	€	%	%
2011	€	%	%
2012	€	%	%
Stima 2013	€	%	%

c) Specializzazioni - *Specialisations*

Anno - Year

- 7.1a Visto Pesante
Certified Approval ("Visto Pesante")
 - 7.1b Visto Conformità (Legge 102)
Certified Approval ("Law 102")
 - 7.2 Operazioni Societarie
Corporate Transactions
 - 7.3 Componente del Collegio Sindacale
Statutory Auditor
 - 7.4 Controllo Contabile
Controllo Contabile
 - 7.5 Valutazione Partecipazioni Società
Determination of value of shares in unlisted companies
 - 7.6 Liquidatore o curatore fallimentare
Liquidator or Receiver
 - 7.7 Amministratore di Condomini
Residential Property Manager
 - 7.8 Consulente del Lavoro
Labour Consultant
 - 7.9 Copertura "EDP" Elaborazione elettronica di dati *EDP*
(Electronic Data Processing) Coverage
 - 7.10 Tutte le altre funzioni e attività professionali
All other functions and professional activities
 - 7.11 Componente dell'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2010
Member of the Supervisory Board pursuant to Legislative Decree no. 231/2010
- Totale Introiti - Total Income**

Nel decorso esercizio <i>In Prior Year</i>	Stima per l'esercizio corrente <i>In Current Year</i>
1a	
1b	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

8. PRECEDENTI ASSICURATIVI

(Si vedano bene le Avvertenze Utili prima di rispondere)

Dettagli dei contratti per assicurare la responsabilità civile professionale, stipulati dal Proponente e/o da taluno degli Assicurandi negli ultimi 5 anni :

PREVIOUS/OTHER INSURANCE

(Please read the Useful Information before answering)

Please provide details of any Professional Indemnity Insurance taken out by the Proposer and/or any of the listed Professionals in the last 5 years :

Periodo / Period	Impresa assicuratrice / Insurers	Limite di indennizzo (massimale) Limit of indemnity
dal / from	al / to	
8.1	CONTRATTI CESSATI / CONTRACTS LAPSED	
8.2	CONTRATTI ANCORA IN VIGORE / CONTRACTS STILL IN FORCE	
8.3	Vi sono contratti cessati o che andranno a cessare perché l'impresa assicuratrice ne ha rifiutato il rinnovo oppure ha esercitato il diritto di riacquisto per sinistro (reclamo)?	Was any contract terminated, or is any contract being terminated, because its Insurers have either refused to renew or withdrawn therefrom due to claim or claims?

Risposta / Answer :

Inserire SI o NO

Se la risposta è SI, si prega di fornire dettagli su foglio separato, datato e firmato.
If the answer is SI/YES, please provide details on a separate sheet, duly dated and signed.

9. SINISTRALITÀ'

(Si vedano bene le Avvertenze Utili prima di rispondere)

Sono stati fatti negli ultimi 5 anni reclami contro il Proponente o taluno degli Assicurandi, per Danni attribuiti a negligenza professionale, errore o omissione?

Risposta / Answer :

Inserire SI o NO

Se la risposta è SI, si prega di fornire dettagli su foglio separato, datato e firmato (date, descrizione, ammontare dei danni, ecc.)
If the answer is SI/YES, please supply details on a separate sheet, duly dated and signed (dates, description, amount of losses, etc).

CLAIMS RECORD

(Please read the Useful Information before answering)

Has any claim been made in the last 5 years against the Proposer or any of the listed Professionals, because of professional negligence, error or omission?

10. RECLAMI POTENZIALI

(Si vedano bene le Avvertenze Utili prima di rispondere)

Dopo aver effettuato accurate indagini, è il proponente o taluno degli Assicurandi a conoscenza di fatti, situazioni o circostanze, che possano dar luogo a reclami per danni connessi a una propria responsabilità professionale?

Risposta / Answer :

Inserire SI o NO

(Si vedano bene le Avvertenze Utili prima di rispondere)

Tra le aziende alle quali lo Studio rende prestazioni professionali o le ha rese negli ultimi 5 anni ve ne è qualcuna che si trova attualmente in stato di insolvenza, in fallimento, in liquidazione coatta, in amministrazione controllata, o altra analoga situazione?

Risposta / Answer :

Inserire SI o NO

POTENTIAL CLAIMS

(Please read the Useful Information before answering)

After carrying out careful enquiries, is the Proposer or any of the listed Professionals aware of any facts or situations or circumstances, which may give rise to claims in relation to liability for professional negligence?

(Please read the Useful Information before answering)

Is any of the firms to which services are being provided, or have been provided in the last 5 years, currently insolvent or bankrupt or being wound up or under controlled administration, or in any other similar situation?

Se la risposta è SI per una o entrambe domande, si prega di fornire dettagli su foglio separato, datato e firmato. Si precisa che gli eventuali reclami derivanti dalle circostanze di cui l'Assicurato si a conoscenza alla

data di compilazione di questo questionario, e comunque prima della data di decorrenza della Polizza, se stipulata, saranno in ogni caso oggetto di esclusione.

If the answer to any of the above is YES, please provide details on a separate sheet, duly dated and signed. It is to be clarified that coverage will be excluded for the eventual claims arising from the circumstances known by the Insured on the date of completion of this proposal form, or in any case before the date of inception of the Policy.

**11. LIMITE DI INDENNIZZO
(massimale) richiesto**

Il limite di Indennizzo è l'esborso cumulativo massimo a cui gli Assicuratori sono tenuti, per capitale, interessi e spese, complessivamente per l'insieme di TUTTI I RECLAMI pertinenti all'intero periodo di assicurazione indipendentemente dal numero di tali reclami, dai reclamanti e delle persone assicurate coinvolte.

€

**LIMIT OF INDEMNITY
(maximum) required**

The limit of indemnity shall be the maximum disbursement for which Underwriters shall be liable, in respect of capital, interest and costs, for ALL CLAIMS pertaining to the whole period of insurance, regardless of the number of such claims, the number of claimants and insured persons involved.

12. FRANCHIGIA

€

DEDUCTIBLE

La franchigia rappresenta la somma che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato.

The deductible is the amount which, for each and every claim, shall be borne by the Insured.

13. RETROATTIVITÀ

RETROACTIVE COVER

Premesso che l'assicurazione in questione è nella forma "claim made", quanti anni di retroattività sono richiesti?

Whereas the Insurance will be on a claim made basis, please state number of years for which you wish your cover to be retroactive.

Risposta : anni (3 anni - illimitata prima della data di effetto)
Answer : years (3 years - unlimited before inception date)

Il sottoscritto Proponente, anche a nome degli altri Professionisti da assicurare, conferma la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti nel presente modulo di proposta e negli allegati e, agli effetti del codice sulla "Privacy", Legge N° 196/2003, autorizza gli Assicuratori e l'Intermediario del contratto a farne uso unicamente per la stipulazione e la gestione dell'assicurazione.

The undersigned Proposer hereby confirms, also in the name of the Professionals to be insured, the truthfulness of the statements and information given in this proposal form and in the attachments hereto and, for the purposes of the "Privacy Code", Law N° 196/2003, authorises both Underwriters and Broker to only make use thereof for the completion and management of the Insurance contract.

Data Date	Firma del Proponente / Proposer's Signature
--------------	---

(Si vedano le Avvertenze Utile prima di Firmare) (Please read the Useful Information before signing)

**Si prega di verificare che ogni eventuale allegato a questo modulo sia DATATO e FIRMATO.
Please ensure that each attachment, if any, to this form is duly DATED and SIGNED.**

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- **Nota Informativa, comprensiva di Glossario;**
- **Condizioni Generali di Assicurazione;**
- **Questionario Proposta.**

I declare that all the documents contained in the Booklet have been duly received and namely:

- *Information Notice, Including the Glossary;*
- *General terms and conditions;*
- *Proposal form*

Firma del Proponente

Proposer's Signature

Data/Date

Dicembre 2010

Ultimo aggiornamento:

